

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 8 GENNAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disciplina, per il tempo di guerra, della produzione libraria e degli stampati. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2237-B) . . .	199
PRESIDENTE - BONARDI, FERRETTI LANDO, FELICIONI, FONTANELLI, <i>Relatore</i> , GUGLIELMI, PEVERELLI CARLO.	

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Brocchi, Mataloni, Mucci Alessandro, Riccardi Fausto, Rosoni Rolando, Sebastiani, Vecchini Rodolfo; e in congedo i Consiglieri Borgomaneri, Gerosa, Giuliani, Lualdi, Natoli e Pinchetti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disciplina, per il tempo di guerra, della produzione libraria e degli stampati. (*Modificato dal Senato*). (2237-B)

PRESIDENTE informa che il Senato ha apportato un emendamento al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Questo com-

ma, nel testo approvato dalla Commissione nella sua precedente riunione, era il seguente:

« Per la durata dello stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, i libri, gli opuscoli, i manifesti e gli stampati di propaganda politica, o comunque interessanti i rapporti internazionali, la difesa militare, la condotta e gli scopi della guerra e la storia o le vicende di essa, le questioni economiche e finanziarie attinenti alla guerra, religiose e razziali, non potranno essere pubblicati se non in seguito a nulla osta del Ministero della cultura popolare ».

Il Senato ha aggiunto, dopo le parole « attinenti alla guerra » le parole « e quelle » e dopo « religiose e razziali » le parole « di interesse politico »; cosicchè il comma è ora così formulato:

« Per la durata dello stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, i libri, gli opuscoli, i manifesti e gli stampati di propaganda politica, o comunque interessanti i rapporti internazionali, la difesa militare, la condotta e gli scopi della guerra e la storia o le vicende di essa, le questioni economiche e finanziarie attinenti alla guerra e quelle religiose e razziali di interesse politico, non potranno essere pubblicati se non in seguito a nulla osta del Ministero della cultura popolare ».

Avverte che l'emendamento è stato accettato dal Governo.

BONARDI avrebbe preferito che il disegno di legge fosse stato approvato dal Senato nel

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

testo approvato dalla Commissione della Camera.

Si tratta, invero, di un provvedimento di guerra, del quale bisogna considerare soprattutto lo spirito informatore, senza indugiare in eccessive e talvolta dannose distinzioni e specificazioni; e sarebbe stato più opportuno lasciare al giudizio discrezionale del Governo il compito di discernere, caso per caso, nell'applicazione della legge, a quali tra le pubblicazioni riflettenti questioni di carattere religioso e razziale debba essere concesso, in considerazione del loro eventuale interesse politico, il preventivo nulla osta.

In effetti, quando si parla di propaganda religiosa, non si può sempre nettamente prevedere dove essa mantenga strettamente questo suo carattere e dove, invece, assuma anche un valore politico, che può non coincidere con le direttive dello Stato e con l'interesse della Nazione. Così, ad esempio, in tema di propaganda per la pace, diverso è il contenuto e diversi i metodi e i fini di quella che svolge la Chiesa in omaggio alla sua missione umanitaria universale, e diversi quelli dello Stato che, per il bene e l'avvenire del Paese, persegue non una pace qualunque, ma una pace italiana, una pace fascista, una pace degna del sacrificio dei nostri eroici combattenti. Ricorda, in proposito, un recente film, nel quale la documentazione dell'apostolato di pace svolto dal Capo della Chiesa si accompagnava con una visione così cruda delle tragiche vicende della guerra combattuta da poter conseguire un effetto nocivo in determinati settori del popolo, specie sull'animo femminile, e da offrire uno strumento di malsana propaganda ai malevoli ed ai nemici interni ed esterni.

Esposte queste considerazioni, ispirate a intenti pratici e non a prevenzioni dottrinarie e politiche, confida nell'attento controllo del Ministero della cultura popolare perchè — attraverso le maglie della modifica introdotta nel disegno di legge e col pretesto dell'interesse religioso — non siano messe in circolazione pubblicazioni non rispondenti alla dottrina fascista e alle esigenze nazionali.

FERRETTI LANDO si associa alle osservazioni del camerata Bonardi e, ai fini dell'applicazione dell'odierna legge, richiama l'attenzione sull'opportunità di un assiduo controllo sui bollettini diocesani. Quanto alle questioni razziali, è assurdo pensare che esse possano non avere un riflesso politico; lo Stato ha, dunque, non soltanto il diritto, ma il dovere di esercitare una preventiva vigilanza

sulle pubblicazioni del genere, qualunque ne sia la fonte e l'ispirazione.

Ha l'impressione che la modifica introdotta dal Senato intacchi la sostanza stessa della legge, sottraendo a essa una materia delicatissima; pure, confida che l'attività religiosa non sconfini nell'attività politica e che non si crei un'altra internazionale accanto all'internazionale ebraica, contro la quale il Fascismo conduce una giusta e inesorabile lotta.

FELICIONI ritiene che il Governo avrebbe potuto esercitare il controllo delle pubblicazioni con i poteri di cui è investito, senza ricorrere a un provvedimento legislativo. In ogni modo, il Ministero della cultura popolare avrà cura che la delicata materia non sia in alcun modo sottratta alla sua vigilanza e alla sua sanzione.

PRESIDENTE conviene nei rilievi dei camerati Bonardi e Ferretti e ammette che il Governo aveva già i poteri per intervenire nei casi di pubblicazioni non corrispondenti alle direttive politiche dello Stato fascista. Ritiene, tuttavia, che l'aggiunta del Senato non modifichi la sostanza delle cose e che, pertanto, la Commissione — dato che il Governo l'ha accettata — possa approvarla.

FONTANELLI, *Relatore*, esprime anch'egli l'opinione che, con l'emendamento del Senato, possa sfuggire al controllo del Ministero della cultura popolare un campo importantissimo, che può essere anche di propaganda indiretta. Comunque, è sempre il Ministero che deve dire quali pubblicazioni abbiano interesse politico e quali no.

GUGLIELMI osserva che, se è sempre il Ministero a valutare la natura politica delle pubblicazioni, la sostanza non muta, anche con la modificazione del Senato.

PRESIDENTE conferma che il provvedimento in esame, che il Governo ha voluto presentare all'approvazione delle Commissioni legislative, mira — appunto — a consentire questo controllo preventivo. È possibile che la forma adottata nell'emendamento desti qualche incertezza di interpretazione; tuttavia, la sostanza del controllo è immutata.

Propone alla Commissione di approvare l'articolo 1 così come è stato modificato.

PEVERELLI CARLO si associa.

(*La proposta è approvata.*)

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato.*)

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disciplina, per il tempo di guerra, della produzione libraria e degli stampati. (2237-B)

ART. 1.

Per la durata dello stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, i libri, gli opuscoli, i manifesti e gli stampati di propaganda politica, o comunque interessanti i rapporti internazionali, la difesa militare, la condotta e gli scopi della guerra e la storia o le vicende di essa, le questioni economiche e finanziarie attinenti alla guerra e quelle religiose e razziali di interesse politico, non potranno essere pubblicati se non in seguito a nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Questa disposizione si applica anche alle traduzioni e alle nuove edizioni e alle ristampe.

Sono escluse dall'obbligo di tale nulla osta le pubblicazioni edita a cura delle Amministrazioni statali o del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Rimane salvo il disposto degli articoli 2 e 36 del Concordato con la Santa Sede, approvato con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

ART. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo, l'autore o gli autori o l'editore, prima dell'inizio della composizione tipografica, dovranno presentare od inviare al Ministero della cultura popolare apposita domanda in bollo, nonchè due copie del testo del libro, opuscolo o stampato.

Se si tratta di libro od opuscolo dovrà nella domanda o in foglio apposito indicarsi:

a) il nome dell'autore o degli autori, la loro cittadinanza e razza, residenza e professione;

b) il titolo ed il contenuto del libro od opuscolo;

c) il formato ed il presuntivo numero delle pagine;

d) se si tratti di opera originale, o di traduzione, o di nuova edizione.

ART. 3.

Il Ministero per la cultura popolare dovrà provvedere in merito alla richiesta di nulla osta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza e degli allegati relativi. Tale termine potrà essere prorogato, per giustificati motivi, per altri trenta giorni.

ART. 4.

Chi presenti dichiarazioni mendaci, o comunque violi le disposizioni della presente legge, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire diecimila.

Chi, dopo aver ottenuto il nulla osta del Ministero per la cultura popolare, pubblici o diffonda libri od opuscoli non conformi al testo autorizzato, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire ventimila.

Le opere ed i prodotti stampati in contravvenzione alle norme della presente legge saranno sequestrati.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

